

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SMART

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIALE TRENTO
47/49

Numero REA: TN - 221456

Codice fiscale: 02396680221

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

n. 12,

Codice Fiscale GRD SRA 77M71 H612M;

- **BUTTA' IRENE** nata a Milano (MI) il giorno 10 novembre 1989, con domicilio in Arona (MI), Via Arciprete Litta n. 1, Codice Fiscale BTT RNI 89S50 F205R;;

- **TRAVIGLIA MARCO** nato a Borgomanero (NO) il giorno 15 novembre 1982, con domicilio in Gozzano (NO), Via Sottoborghetto n. 34,

Codice Fiscale TRV MRC 82S15 B019E;

stabilendo, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione testè nominato rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

I sunnominati comparenti dichiarano di accettare la carica e chiedono, ai sensi di legge, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste da norme di legge, e delegano me Notaio ad espletare il relativo adempimento.

*Inoltre, immediatamente riunitisi in Consiglio, anche in parziale deroga a quanto statutariamente previsto, i comparenti deliberano all'unanimità di nominare **Presidente il signor Loss Riccardo e Vice Presidente la signora Sara Giordani, che dichiarano di accettare.***

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2477 C.C. non si dà luogo alla nomina dell'Organo di Controllo, non ricorrendo i presupposti di obbligatorietà a sensi di legge.

ART. 11

OPERATORI NEL SETTORE

Tutti i comparenti dichiarano di essere operatori in settori di attività lavorativa della Cooperativa.

ART. 12

STATUTO

La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, previa lettura da me Notaio fattane alle parti, loro sottoscrizione e mia controfirma, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 13

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-

la Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21 dello statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ART. 14

DELEGA AL PRESIDENTE

Il signor Riccardo Loss, testè nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, è espressamente e nel modo più ampio delegato ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini delle iscrizioni.

ART. 15

SPESE

I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione ammonta ad Euro 2.000 (duemila).

* * * * *

I componenti dichiarano di aver controllato l'esattezza dei Codici Fiscali.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su otto facciate fin qui di due fogli, è stato da me redatto e letto ai componenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore dieci e quarantacinque minuti.

F.to: Irene Butta'

F.to: Sara Giordani

F.to: Riccardo Loss

F.to: Marco Traviglia

F.to: ARMANDO ROMANO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL
REP. N. 53.619/14.815
NOTAIO ARMANDO ROMANO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rovereto la Società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Smart".

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare attenzione a minori e giovani.

Essa si propone la gestione, in forma di impresa ma senza scopo di lucro, dei servizi socio culturali ed educativi e di servizi accessori a questi di cui al successivo articolo, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La cooperativa nasce in un ambito di politiche giovanili, intese come ricerca di risposte a nuove domande sociali dei giovani che si esprimono rispetto sia all'inclusione sociale, che alla valorizzazione di talenti e di acquisizione di competenze. Tutto ciò all'interno di una comunità territoriale, tanto che sempre più spesso l'ambito delle politiche giovanili ha a che fare con lo sviluppo locale dei territori. Il concetto di politiche giovanili che qui si riprende è quello di matrice europea ("youth work") legato al promuovere attività di "educazione non formale" basate sulla partecipazione volontaria dei giovani, finalizzata all'apprendimento di competenze chiave. In questo modo lo youth work può contribuire - ed in modo molto efficace - allo sviluppo dell'autonomia, della responsabilizzazione e dello spirito imprenditoriale, della creatività, della consapevolezza culturale e sociale, e dell'innovazione dei giovani, della partecipazione sociale, dell'impegno volontario, della cittadinanza attiva, dell'inclusione.

La cooperativa intende promuovere attività di animazione socio-educativa e culturale come pratiche di sviluppo, di inclusione, di cittadinanza attiva e solidarietà, il cui obiettivo è contribuire ad un maggior investimento sulle capacità creative dei giovani, che non si esprimono unicamente nell'ambito della produzione artistica, ma anche

in forma di imprenditività e di invenzione e/o interpretazione di nuove forme di interazione sociale. Ciò dà vita ad una produzione culturale che non serve solo ai giovani, ma è fondamentale per garantire la vitalità del territorio, promuovendone sviluppo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con quella degli enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a Consorzi, società miste ed alle altre forme organizzative frutto dell'associazionismo cooperativo e non solo. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi, di altre organizzazioni con finalità di solidarietà sociale, di imprese e di enti pubblici. Nel contempo promuove nei giovani lo sviluppo di appartenenza ad una comunità più ampia, transnazionale ed europea. Promuove e valorizza il servizio civile volontario nazionale e internazionale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, considerato lo scopo definito nell'art. 3, ha come oggetto sociale la gestione di servizi socio-culturali ed educativi, ovvero la promozione di interventi, azioni, progetti, centri, servizi in cui i giovani possano sviluppare la loro creatività e i loro interessi, trascorrendovi proficuamente il tempo libero creando, all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro, con una attenzione al coinvolgimento di minori e giovani, in particolar modo quelli a rischio di esclusione sociale e/o con minori opportunità.

Operando in stretto collegamento con le istituzioni sia nazionali che internazionali, i servizi socio-educativi e gli enti che si occupano di politiche giovanili, le imprese e le organizzazioni già presenti e l'intera comunità locale, la Cooperativa potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- ✓ gestione di servizi e centri di animazione socioeducativa culturale;
- ✓ gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere

- animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo giovanile;
- ✓ progettazione e gestione di interventi di animazione socio-culturale;
 - ✓ formazione, informazione, ricerca e consulenza didattica sui temi legati alle attività della cooperativa;
 - ✓ sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione verso i minori e i giovani;
 - ✓ promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle giovani generazioni nell'affermazione dei loro diritti, anche attraverso attività di comunicazione, anche di tipo giornalistico /editoriale;
 - ✓ accompagnamento all'inserimento lavorativo di giovani con minori opportunità o a rischio di esclusione sociale, anche mediante la promozione e/o l'accoglienza di tirocini e stage, la formazione ai prerequisiti lavorativi e l'orientamento al lavoro.
 - ✓ gestione di spazi e attività culturali, sportive, artistiche, laboratoriali, servizi di bar e ristorazione e per il tempo libero, per il lavoro condiviso e le nuove tecnologie;
 - ✓ organizzazione di eventi pubblici ed aperti al territorio;
 - ✓ turismo sociale;
 - ✓ progetti di cooperazione allo sviluppo;
 - ✓ noleggio/affitto di locali e attrezzature a gruppi formali o informali per favorire la realizzazione di proprie iniziative.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento/supporto all'avvio e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a)** soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la

gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al

momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal

Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dal Consiglio di Amministrazione notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - ✓ il capitale sottoscritto;
 - ✓ la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - ✓ il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime, maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di

ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - ✓ dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - ✓ dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di

quote ovvero di azioni di cui agli art. 17 e ss. vi sottoscritte e versate.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 25 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, comunicazione via fax, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte

di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
3. delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
4. procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
5. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
7. approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
9. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
10. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
11. delibera in merito all'adesione e all'eventuale recesso dalla Federazione Trentina della Cooperazione e dal consorzio di secondo grado di appartenenza;
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezioni delle cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro

socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da tre a nove, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, determinato dall'Assemblea prima della nomina. La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia comunque scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli

amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Sindaco sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Sindaco, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Collegio Sindacale e revisione legale dei conti)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge, nominati dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 38 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai

soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Irene Butta'

F.to: Sara Giordani

F.to: Riccardo Loss

F.to: Marco Traviglia

F.to: ARMANDO ROMANO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO CONSERVATO NEI MIEI ATTI, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.68 TER I COMMA DELLA LEGGE NOTARILE, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

CONSTA DI N. 24 (ventiquattro) FACCIALE.

TRENTO, 27 ottobre 2015.